

Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli architetti alla redazione della relazione energetica.

E' stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza professionale degli architetti in relazione agli adempimenti tecnici imposti dalla normativa sul "rendimento energetico nell'edilizia" con particolare riferimento alla redazione della relazione prevista dall'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e articolo 8 del D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 così come modificato dal D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

Richiamato integralmente il mio precedente parere trasmesso in data 12 febbraio 2009, rimetto qui di seguito le considerazioni che ho potuto trarre dalla normativa vigente applicabile al caso di specie.

Come già rilevato, la norma in esame individua due tipologie distinte di adempimenti tecnici, vale a dire la redazione della "*documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10*" (comma 1), nonché dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio (comma 2).

Per quanto qui interessa, la **redazione della "documentazione progettuale"**, è disciplinata dall'art. 28 della legge n. 10/1991 il quale stabilisce che il proprietario dell'edificio deve depositare in Comune – assieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 – il progetto delle opere medesime corredato da una **relazione tecnica** circa il rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia.

Al riguardo, la norma in esame stabilisce che tale relazione tecnica è “sottoscritta dal progettista o dai progettisti”: tenuto conto di tale generico riferimento, pare potersi ritenere che la competenza a redigere la relazione sia correlata alla generale competenza a progettare l’opera.

Al riguardo occorre rilevare che, ai sensi della disciplina di cui al R.D. 23/10/1925 n. 2537 (*“Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”*):

- sono di esclusiva competenza degli ingegneri *“il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”* (art. 51);
- sono di competenza sia degli ingegneri che degli architetti *“le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”* (art. 52, comma 1);
- sono di competenza esclusiva degli architetti *“le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti”*, fatta salva la “parte tecnica” delle opere medesime, che può essere compiuta tanto dagli architetti quanto dagli ingegneri (art. 52, comma 2);

- sono autorizzati a compiere le attività di cui all'art. 51 (ossia quelle riservate agli ingegneri) *“coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile”*, *“ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”*. (art. 54, commi 2 e 3).

In relazione alla disciplina dianzi riportata, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito:

- da un lato, che con il citato art. 51 il legislatore ha individuato le competenze degli ingegneri utilizzando una *“formulazione ampia e comprensiva”*, nella quale *“sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico - sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione "costruzioni di ogni specie")”* (da ultimo, TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 9/4/2008 n. 954);
- dall'altro lato, che *“l'art. 52, 2° comma, r. d. 23 ottobre 1925, n. 2537, il quale stabilisce che formano oggetto della professione di architetto le opere di <edilizia civile>, non può essere interpretato estensivamente”* (Cons. Stato, Sez. III, 11/12/1984, n. 153), nonché che anche l'art. 52, comma 1 *“deve interpretarsi in senso letterale, non estensivo, con riferimento al contenuto del precedente art. 51 e del successivo comma 2 dello stesso art. 52. Infatti, mentre quest'ultimo precisa che le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e di restauro e di ripristino degli edifici*

di cui alla l. 20 giugno 1909 n. 364, ora l. 1 giugno 1939 n. 1089, sono di spettanza della professione di architetto anche se la parte tecnica può essere compiuta indifferentemente anche da un ingegnere, l'art. 51 stabilisce che sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per l'industria, dei lavori relativi alla vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni d'ogni specie, alle macchine nonché agli impianti industriali nonché in generale alle applicazioni della fisica e rilievi geometrici e le operazioni di stima” (Cons. Stato, Sez. IV, 12/09/2000, n. 4808).

Quanto dianzi illustrato pare poter fornire un'indicazione utile anche ai fini dell'individuazione in via astratta della competenza degli architetti a redigere la relazione di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, fermo restando che ulteriori valutazioni possono essere formulate soltanto di volta in volta, attraverso l'esame della tipologia della singola opera in concreto oggetto della progettazione.

Nelle suesposte considerazioni sta il parere richiestomi.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento dovesse occorrere, porgo i miei più cordiali saluti.

Avv. Roberto Damonte